



PROVINCIA DI GROSSETO

I.P 3259/2015

DECRETO PRESIDENZIALE N 96 DEL 30/10/2015

OGGETTO: LEGGE REGIONE TOSCANA 22/2015 E SUE M.I.- RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 – D.L. 78/2015 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI – D.M. 14/09/2015 MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART. 4: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE.

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico in data 30.10.2015

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: LEGGE REGIONE TOSCANA 22/2015 E SUE M.I.- RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 – D.L. 78/2015 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI – D.M. 14/09/2015 MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 30.10.2015

IL DIRIGENTE
Dott. Emilio Ubaldino
f.to all'originale

===== **RISERVATO AL SETTORE CONTABILE** =====

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 30.10.2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Laura Pippi
f.to all'originale

=====

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- la legge 56/2014 (Delrio) ha ridefinito gli Organi della Provincia e le relative competenze, in attesa che queste ultime vengano puntualmente regolamentate in sede di Statuto e Regolamenti interni;
- l'abrogazione della Giunta provinciale demanda al Presidente della Provincia l'esercizio del c.d. potere esecutivo e tutte le funzioni che in via residuale non sono attribuibili al Consiglio ed Assemblea, come definite puntualmente dalla legge 56/2014;

Premesso che:

- con la legge 7.4.2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", nelle more della riforma del titolo V della Costituzione, è stato approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali ed in particolare ai commi da 51 a 100 è stata ridisegnata l'organizzazione nonché sono state previste le modalità di riordino delle funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente territoriale di area vasta;
- al comma 85 dell'art. 1 della citata legge sono state individuate le funzioni fondamentali dell'ente provincia, mentre al successivo comma 89 si è demandato allo Stato e alle regioni, secondo le rispettive competenze, l'attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti;
- secondo quanto stabilito al comma 89, le regioni, entro il termine del 31 dicembre 2014, sono state chiamate ad adottare le iniziative legislative di propria competenza per la definizione delle funzioni.

Considerato l'Accordo tra Stato e Regioni sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, nell'ambito del quale è stato emanato l'apposito D.P.C.M. previsto dall'art. 1, comma 92, della suddetta legge, che:

- a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa Legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
- b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della Legge;
- c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale;
- d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 96, della Legge, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

Dato atto dell'approvazione della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 421, accelera e altera il percorso di riforma istituzionale prefigurato dal legislatore con la legge Delrio prevedendo, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura pari al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenendo conto delle funzioni attribuite dalla medesima legge.

Dato atto altresì che:

- il comma 422, della Legge n. 190/2014 recita "Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e

degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente";

- i commi da 423 a 426 del medesimo articolo disciplinano le procedure di mobilità del personale verso le regioni, gli enti locali ed in via residuale verso le amministrazioni dello Stato per il personale assunto nei ruoli provinciali che non dovesse trovare ricollocazione a seguito del riordino delle funzioni non fondamentali;

Vista la circolare n. 1 del 30/01/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie che fornisce le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (art. 1, commi da 418 a 430, della Legge n. 190/2014) e la nota del 27.03.2015 avente ad oggetto "*Questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane*".

Dato atto che la stessa circolare, con riferimento al comma 422 dell'art. 1 della L. 190/2014, dispone che dagli elenchi del personale soggetto a mobilità sono esclusi i dipendenti che svolgono compiti di polizia provinciale, per i quali sono previsti testualmente: " *...percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio.....*"

Considerato che nell'ambito del quadro normativo delineato dapprima con la legge Delrio e poi con la legge di stabilità 2015, la Regione Toscana, ha approvato la legge n. 22 del 03/03/2015 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 41/2005, 68/2011, 43/2013*" con la quale riconosce alle province le funzioni fondamentali previste dalla legge Delrio, precisando che le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle Province ai sensi della legislazione vigente e riconducendo in capo alla regione stessa o ai comuni in forma singola o associata le rimanenti funzioni.

Dato atto che la stessa L.R.T. n. 22/2015, stabilisce all'art. 1 comma 5 che le funzioni che non sono oggetto di riordino rimangono in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze e al comma 6 che dalle funzioni oggetto di riordino è esclusa la Polizia Provinciale.

Visto il D.L. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. 125/2015, che all'art. 5 "*Misure in materia di Polizia Provinciale*" dispone che il personale appartenente ai Corpi di Polizia Provinciale transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale (comma 1);

Considerato che il comma 423 della L.190/2014, sopra citato, quanto alle procedure di mobilità del personale interessato, fa espresso rinvio al Decreto del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione di cui all'art. 30 - comma 2 del D. Lgs. 165/2001, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge 190/2014.

Visto il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14/09/2015 che reca disposizioni inerenti le modalità e le procedure, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge 19/78/2015, per il transito del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale dichiarato soprannumerario nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, precisando che al personale di polizia provinciale che non è ricollocato ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilità specificamente previsti dallo stesso decreto.

Constatato che l'art. 1 comma 6 della L.R.T. n.22/2015, sopra richiamato, dispone che la polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino, e quindi, tra le altre, anche nelle materie della caccia pesca e ambiente già delegate alle Province, che la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2 della stessa L.R.T. n. 22/2015, ha ricondotto alla propria competenza.

Considerato che il territorio della Provincia di Grosseto è particolarmente vocato alla tutela ambientale e all'esercizio della caccia e pesca e che ciò comporta importanti riflessi anche sul settore turistico;

Dato atto che la Provincia di Grosseto rilascia annualmente oltre 8.000 tesserini venatori e che ciò implica la presenza sul territorio di numerose persone armate con il possibile verificarsi di incidenti anche gravi dovuti talvolta ad uso non regolamentare delle armi;

Ritenuto pertanto dover garantire la sicurezza dei partecipanti all'attività venatoria e la prevenzione degli incidenti di caccia mediante l'esercizio di un controllo esteso e puntuale da esercitarsi per mezzo del corpo di Polizia Provinciale ad esso preposto;

Ritenuto altresì necessario garantire la sicurezza ambientale del territorio, non solo mediante lo svolgimento delle attività autorizzatorie, ma anche per la prevenzione dei reati ambientali;

Considerato che la Regione Toscana, con la citata legge regionale 22/2015, ha previsto che la titolarità delle funzioni di tutela ambientale, caccia e pesca tornino nelle competenze della Regione stessa, ma non ha ancora provveduto ad organizzare uno specifico servizio di vigilanza sulle suddette materie tale da garantire i parametri di sicurezza attualmente assicurati dall'opera della Polizia Provinciale;

Dato atto che la Regione Toscana ai sensi dell'art. 117 – comma secondo, lettera h) della Costituzione, ha competenza in materia di polizia amministrativa locale e, con legge n. 12 del 03 Aprile 2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” – art. 1, detta disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa locale, tramite le strutture di polizia municipale e di polizia provinciale al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di Comuni e Province;

Dato atto che la Regione Toscana, ai sensi della legge n. 65/1986 – art. 5 e dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, non può annoverare, nel proprio organico, ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria quali si configurano invece i componenti del Corpo di Polizia Provinciale;

Considerato che nel confronto fra Regione e Province, avvenuto in ambito di Osservatorio Regionale per il riordino delle funzioni in data 29 settembre 2015, la Regione Toscana intende ricorrere all'avvalimento delle Polizie Provinciali per far fronte ai controlli di cui sopra;

Considerato che l'Osservatorio Regionale ha competenza in materia di riordino di dette funzioni e che può indicare linee operative utili anche nella materia de quo;

Dato atto che ai lavori dell'Osservatorio hanno partecipato, oltre che la componente regionale, anche tutte le province toscane e le organizzazioni sindacali;

Dato atto, pertanto, che le deliberazioni dell'Osservatorio sono state univocamente emesse nel senso del mantenimento dei corpi di polizia provinciale, per evitare che dalla loro riduzione possa derivare una pericolosa carenza di presidio alle funzioni come sopra descritte nelle more di una più completa definizione dei servizi in area vasta;

Constatato, inoltre, che, l'art. 1 – comma 85 lett. b) della legge n. 56/2014 (Legge Del Rio) prevede tra le funzioni fondamentali riconosciute tuttora in capo alle Province “ costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”;

Dato atto che la rete stradale di competenza della Provincia di Grosseto si sviluppa in Km 1.833 che richiedono un controllo costante e capillare, non solo per la regolazione del traffico veicolare ma anche in relazione alla situazione di dissesto idrogeologico in cui versa il territorio maremmano, che comporta la necessità di continui interventi anche manutentivi;

Considerato che il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 Codice della Strada – artt. 11 e 12 – prevede che, nell'ambito delle strade provinciali ricadenti nel territorio di appartenenza, compete anche alla Polizia Provinciale:

- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
- la rilevazione degli incidenti stradali
- la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico
- la scorta per la sicurezza della circolazione
- la tutela e il controllo sull'uso della strada

Dato atto che la Polizia Provinciale può altresì essere utilmente impiegata anche in compiti direttamente riconducibili alle funzioni della Provincia in materia di regolazione della circolazione stradale, quali:

- il controllo, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di passi carrabili sulle strade provinciali ricadenti nel territorio di appartenenza
- il controllo, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di apposizione di cartelli pubblicitari sulle strade provinciali ricadenti nel territorio di appartenenza, secondo quanto disposto dai Regolamenti vigenti e dal Codice della Strada

Accertato il maggior grado di vetustà delle strade provinciali causato esclusivamente dalla importante riduzione delle risorse economiche finanziarie a disposizione delle Province a seguito dei tagli operati dalla L. 190/2014 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) che, al comma 418 dell'art. 1 quantifica il contributo triennale posto a carico delle Province e destinato al risanamento della finanza pubblica in euro mille milioni di riduzione della spesa corrente per l'anno 2015, in euro duemila milioni per l'anno 2016 e in euro tremila milioni per l'anno 2017;

Accertato il ripetersi di richieste risarcitorie nei confronti della Provincia lamentanti le su esposte condizioni, anche se in molti casi essenzialmente concausate dalla velocità o dall'attraversamento di animali selvatici;

Considerato che, in mancanza delle risorse necessarie per interventi manutentivi e strutturali sulle strade, l'unica azione possibile atta a scongiurare l'incidentalità è il divieto parziale o totale di transito e la presenza segnalata della Polizia provinciale contestualmente impiegata nel pronto intervento nel caso di incidentalità o di presenza di animali selvatici;

Constatato che la Polizia Provinciale può anche essere impiegata in attività di vigilanza e controllo sugli immobili e le strutture appartenenti al patrimonio provinciale;

Considerato che la legge n.125/2015 di conversione del D.L. 78/2015 prevede, a differenza della prima stesura del decreto, che gli Enti di Area Vasta e le città metropolitane provvedano ad “ *individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*” (art. 5 comma 2) e che ciò può essere interpretato come indicazione al mantenimento del Corpo di Polizia Provinciale in capo alle Province se pur dimensionato alle esigenze di cui sopra;

Dato atto che la legge di conversione n. 125/2015, sopra citata, prevede altresì all'art. 5 - comma 3 che le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali e, al comma 4, che il personale non individuato, ai sensi del comma 2, o non riallocato, ai sensi del comma 3 entro il 31/10/2015 è trasferito ai comuni singoli o associati;

Considerato che è stata avviata l'analisi del fabbisogno dei Comuni, tra le altre anche sulla funzione della Polizia Municipale, e che con nota formale è stata richiesta la disponibilità dei Comuni ad acquisire personale su detta funzione e dato altresì atto che tale analisi si concluderà solo dopo il 30/10/2015, data prevista dal citato D.M. del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione per l'inserimento sul Portale della Mobilità del personale in soprannumero;

Considerato che a seguito del blocco del turn over e del divieto assoluto di procedere a nuovi contratti o a rinnovi anche di natura stagionale, la Polizia provinciale è attualmente sprovvista del Comandante e del personale a contratto a tempo determinato che non è stato riconfermato nel corso dell'anno corrente

Constatato che i costi del personale della Polizia Provinciale, già fortemente ridimensionati, rientrano nei limiti del 50% della spesa complessiva del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, come espressamente richiesto dalla Legge dall'art. 1 – comma 422 della legge n. 190/2014 sopra citata;

Dato atto specificatamente che:

1. la fase di riordino istituzionale ex. L. 56/2014 ed ex L.R.T. 22/2015 non può ritenersi ancora conclusa nella fase di organizzazione effettiva dei servizi sul territorio, mancando ancora l'individuazione di quelle modalità gestionali tali da assicurare il mantenimento del livello dei servizi nonostante il trasferimento del personale e delle competenze ad altri Enti;
2. il Corpo di Polizia Provinciale collabora con le istituzioni con particolare riferimento alle seguenti funzioni:
 - a. salvaguardia delle persone (partecipazione al nucleo di ricerca delle persone scomparse organizzato dalla Prefettura)
 - b. protezione civile mediante partecipazione all'organizzazione di mezzi e personale predisposta dalla Prefettura (controllo e blocco della viabilità in occasione di calamità naturali/pericoli per la salute umana anche di tipo ambientale, collaborazione e soccorso al verificarsi di eventi calamitosi)
 - c. polizia amministrativa con i Comuni del territorio provinciale, con il coordinamento della Prefettura con interventi annuali e programmati finalizzati al controllo del territorio ed alla salvaguardia delle persone esposte a pericolo;
3. l'Ente, a causa del blocco del turn over, ha già fortemente ridotto il numero degli agenti ed Ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale dimensionandolo alle funzioni di competenza provinciale e che il numero delle persone in servizio è passato da 35 unità previste nel PEG 2014 a 14 previste nel PEG 2015 e che tale numero non è neanche sufficiente a garantire il controllo della viabilità;
4. l'assenza del Comandante ha determinato l'attribuzione formale delle funzioni di ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza in via esclusiva ai singoli Ispettori di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e che se tali figure professionali venissero a mancare per mobilità verso altri Enti ne risulterebbero pregiudicate le attività di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza nell'ambito delle materie di competenza della Provincia;

Ritenuto quindi congruo definire in n. 14 unità di cui 11 agenti e 3 ufficiali di Polizia Provinciale, oltre a n. 5 amministrativi di supporto, i componenti dell'Area Polizia da mantenere nell'organico della

Provincia di Grosseto, necessari allo svolgimento delle funzioni di cui sopra, fino al completo riordino delle funzioni secondo le linee operative discusse dall'osservatorio regionale toscano;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

DECRETA

1. **di richiamare** quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di definire** in n. 14 unità di cui 11 agenti e 3 ufficiali di Polizia Provinciale, oltre a n. 5 amministrativi di supporto, i componenti dell'Area Polizia da mantenere nell'organico della Provincia di Grosseto, necessari allo svolgimento delle funzioni e per le motivazioni di cui sopra di cui sopra;
3. **di dare atto** che l'organico della Polizia Provinciale, come sopra determinato, potrà subire variazioni a seguito delle decisioni dell'Osservatorio Regionale e dell'analisi dei fabbisogni di cui in premessa;
4. **di dare atto**, altresì, che le risorse del bilancio 2015 e la previsione 2016 consentono il mantenimento del personale del Corpo di Polizia Provinciale, come sopra determinato, nel rispetto del 50% della spesa complessiva del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, come espressamente richiesto dalla Legge dall'art. 1 – comma 422 della legge n. 190/2014 sopra citata
5. **di comunicare** il presente decreto alla Regione Toscana e alle Organizzazioni Sindacali;
6. **di dare atto** che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Organizzazione;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
EMILIO BONIFAZI
f.to all'originale